

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE
SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO
NAZIONALE O DELL'UNIONE EUROPEA
(c.d. WHISTLEBLOWING)**

**approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pordenone all'adunanza del 2 luglio 2024**

1. Introduzione e quadro normativo

L'Ordine degli Avvocati di Pordenone intende dare concreta attuazione al d.lgs 10 marzo 2023 n. 24 avente ad oggetto le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'ente pubblico di cui le persone sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

1.1. La nuova cornice normativa, nel solco di quella previgente, prevede anzitutto il divieto di atti ritorsivi nei confronti della "persona segnalante", vale a dire della persona fisica che effettua la segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero divulga pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nonché di ulteriori persone oggetto di più puntuale indicazione all'art. 3, d.lgs. n. 24/2023 (v. al riguardo il successivo punto 1.4). Per "ritorsione" si intende "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto" (cfr. al riguardo l'art. 1, lett. *m*), d.lgs. n. 24/2023, nonché la tipizzazione normativa di talune condotte operata dall'art. 17, comma 4, d.lgs.n. 24/2023).

1.2. La nuova disciplina continua inoltre a prevedere l'obbligo di adozione di adeguate misure volte a mantenere riservata, entro i limiti previsti dalla legge, l'identità del segnalante, anzitutto, nonché delle ulteriori persone individuate all'art. 3, d.lgs. n. 24/2023 (cfr. al riguardo il successivo punto 1.4).

1.3. Per quanto di diretto interesse per l'Ordine, le garanzie e le misure di protezione introdotte dalla nuova cornice normativa in caso di segnalazione trovano espressa applicazione, in particolare:

- a. ai dipendenti che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (art. 3, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 24/2023);
- b. ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché ai titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone;
- c. ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività presso il Ordine degli Avvocati di Pordenone (art. 3, comma 3, lett. f), d.lgs. n. 24/2023);
- d. ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso il Ordine degli Avvocati di Pordenone (art. 3,

comma 3, lett. g), d.lgs. n. 24/2023).

In base a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 24/2023, la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a. quando il rapporto giuridico di lavoro o collaborazione non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b. durante il periodo di prova;
- c. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

1.4. Infine, come previsto dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III del richiamato decreto legislativo, si applicano anche:

- a. ai facilitatori, vale a dire la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo (art. 2, lett. h, d.lgs. n. 24/2023);
- b. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di chi ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate alla persona segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

2. La segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la divulgazione pubblica di fatti ritenuti illeciti. Contenuto e oggetto.

2.1. In chiave sintetica (si fa rinvio all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 24/2023 e all'allegato al medesimo decreto legislativo per un'indicazione completa), e per quanto di diretto interesse per l'Ordine, possono formare oggetto di segnalazione mediante il canale interno comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone e che consistono in:

- a. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli

- atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al menzionato decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell'ambiente; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, d.lgs. n. 24/2023);
- b. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, d.lgs. n. 24/2023);
 - c. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori precedentemente indicati (cfr. art. 2, comma 1, lett. a), n. 5, d.lgs. n. 24/2023);
 - d. altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. n. 24/2023).

2.2. Le "informazioni sulle violazioni" che possono formare oggetto di segnalazione, di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero di divulgazione pubblica sono le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione della persona segnalante, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 24/2023).

2.3. La segnalazione deve riguardare situazioni ritenute illecite, intese quali abusi delle funzioni di servizio – che se rilevanti penalmente devono essere presentate o comunque verrebbero trasmesse all'Autorità giudiziaria – con danno, anche soltanto d'immagine, per l'Ordine degli avvocati di Pordenone.

2.4. La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità dell'Ente. Sono quindi escluse dal procedimento in argomento, e non verranno verificate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito, RPCT), le segnalazioni aventi ad oggetto "contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate" (art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 24/2023; v. anche ANAC, Linee guida, cit. p. 28 s.).

2.5. La persona segnalante deve fornire al RPCT ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;

- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che avrebbe/ro posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

2.6. Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non verranno istruite ad opera del RPCT.

3. I soggetti coinvolti nella segnalazione, nella denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero nella divulgazione pubblica

3.1. La segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la divulgazione pubblica possono essere effettuate da coloro che, in ragione del proprio rapporto di lavoro o collaborazione con l'Ordine, vengano a conoscenza, nell'ambito del contesto lavorativo/di collaborazione di condotte illecite sul piano amministrativo, contabile, civile o penale (sopra sintetizzate al punto 2.1).

3.2. La segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la divulgazione pubblica possono essere effettuate nei confronti delle seguenti persone fisiche:

- a. il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Ordine;
- b. il Segretario ed il Tesoriere
- c. i dipendenti di ruolo dell'Ordine e i tirocinanti;
- d. le persone addette all'Ufficio e i consulenti;
- e. i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Ordine;
- f. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l'Ordine, nonché altri soggetti che a vario titolo interagiscono con l'Ordine.

4. I canali di segnalazione interna presso l'Ordine e la gestione delle segnalazioni

4.1. In base a quanto ora previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 24/2023, la "segnalazione interna" è "la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4" (cfr. in particolare il comma 3, del medesimo decreto legislativo).

4.2. In forza di tale assunto, la persona che, avvalendosi delle tutele assicurate dal decreto legislativo n. 24/2023, intenda segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuta a conoscenza presso l'Ordine in

ragione del proprio rapporto di servizio/collaborazione, può rappresentare al RPCT la condotta della quale si sospetta l'illiceità mediante l'unito modello per la segnalazione (allegato n. 1) – rinvenibile in formato elettronico nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale – che, debitamente compilato, dovrà essere inviato al RPCT a mezzo del servizio postale o allo stesso trasmesso *brevi manu*. Si ricorda che, per poter usufruire della garanzia della riservatezza in relazione alla trattazione della segnalazione, con particolare riferimento alla protocollazione riservata della stessa, è necessario che:

- a. la segnalazione, recante i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (cfr. all. 1), venga inserita in una busta chiusa;
- b. tale plico chiuso sia a sua volta inserito in altra busta sigillata e indirizzata al RPCT, recante all'esterno la dicitura "riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (al riguardo v. già ANAC, Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)", p. 30).

In tal modo formerà oggetto di acquisizione al protocollo generale dell'Ordine, tramite scansione e registrazione, il solo involucro esterno; il plico chiuso sarà quindi trasmesso senza ritardo al RPCT in vista della trattazione della segnalazione.

La segnalazione e le comunicazioni alla stessa inerenti sono protocollate in apposito registro riservato tenuto dal RPCT. Tale documentazione è custodita in idoneo armadio di sicurezza il cui accesso è riservato al RPCT.

In caso di designazione di altro RPCT, il registro riservato recante le annotazioni relative alle segnalazioni pervenute e i fascicoli inerenti ciascuna segnalazione trattata sono sigillati in involucri separati sino allo spirare del termine di conservazione della documentazione per essere quindi distrutti (v. *infra* punto 5). Di tale operazione è redatto verbale sottoscritto dal RPCT cedente e dal RPCT subentrante al quale sarà rimessa la cura della conservazione della documentazione sigillata.

4.3. Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio, ad altro funzionario senza l'adozione delle cautele indicate al punto 4.2), laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia univocamente desumibile dal tenore della segnalazione, quest'ultima va trasmessa, senza ritardo e comunque entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT a cura del ricevente il quale ne dà altresì contestuale notizia alla persona segnalante.

Non diversamente, ove ad uno dei soggetti non legittimati pervenga un plico chiuso sul quale sia indicato che si tratta di una segnalazione di *whistleblowing*, colui che lo riceve, senza prendere conoscenza del suo contenuto, lo trasmette tempestivamente al RPCT.

4.4. In via alternativa, è possibile che la segnalazione sia presentata

oralmente al RPCT, anche telefonicamente, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dal RPCT.

Del contenuto della segnalazione presentata oralmente è redatto verbale.

4.5. I dati e le informazioni contenute nelle segnalazioni sono utilizzati nella misura necessaria a dare adeguato seguito alle stesse (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 24/2023).

4.6. Il RPCT:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà seguito alle segnalazioni ricevute nei termini indicati al punto 4.7;
- ravvisato un *fumus* di fondatezza della segnalazione, rappresenta gli elementi conoscitivi acquisiti e li trasmette senza ritardo agli organi preposti interni (v. punto 4.7) o, ricorrendone gli estremi, alla competente Autorità giudiziaria o contabile;
- fornisce riscontro alla persona segnalante.

4.7. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il RPCT è tenuto ad astenersi da ogni valutazione in caso di eventuale conflitto di interesse; in tal caso, egli si astiene dal trattare l'affare e, previo avvertimento della persona segnalante e su richiesta della medesima, è tenuto a trasmetterla al Segretario dell'Ente.

4.8. Qualora, all'esito delle preliminari verifiche, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il RPCT provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento svolto per ulteriori approfondimenti istruttori ovvero per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

- Al Presidente, affinché sia dato corso, ove ne siano ritenuti sussistenti gli estremi, all'esercizio dell'azione disciplinare nonché siano adottati gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenute necessarie, anche a tutela dell'Ordine;
- se del caso, all'Autorità giudiziaria o contabile.

In ogni caso, qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell'Ordine ai fini della gestione della segnalazione, tale personale per tale attività dovrà essere autorizzato (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 RGPD e art. 2-*quatterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali) al trattamento dei dati personali e dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni già impartite presso l'Ordine nonché a quelle più specifiche eventualmente di volta in volta impartite dal RPCT

4.9. La trattazione delle segnalazioni è effettuata nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, con particolare riferimento all'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione nonché al contenuto della segnalazione e alla relativa documentazione.

In particolare, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, par. 4, del RGPD e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 24/2023). Tuttavia:

- a. nell'ambito del procedimento penale che può seguire alla segnalazione, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 24/2023);
- b. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti che può seguire alla segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 24/2023);
- c. nell'ambito del procedimento disciplinare che, presso l'Ordine, può seguire alla segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia invece fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona segnalante (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 24/2023).

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 24/2023, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo decreto è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta (art. 12, comma 6, d.lgs. n. 24/2023).

4.10. Nella procedura di segnalazione la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti (cfr. art. 12, comma 9, d.lgs. n. 24/2023).

5. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Come previsto dall'art. 14, d.lgs. n. 24/2023, la segnalazione e la documentazione alla stessa afferente è conservata per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Della cancellazione dei dati nonché della distruzione della documentazione inerente alla segnalazione è formato verbale a cura del RPCT nel quale l'unico riferimento presente alla trattazione della segnalazione è la codifica alla stessa attribuita.

6. Accesso documentale e civico alla documentazione relativa ai fatti oggetto di segnalazione

In base a quanto previsto dall'art. 12, comma 8, d.lgs. n. 24/2023, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. Diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Codice trattati in relazione all'istruttoria concernente i fatti oggetto di segnalazione

In virtù dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 24/2023, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD possono essere esercitati dalla persona interessata nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies*, comma 1, lett. f), del Codice, secondo il quale, nel testo modificato dall'art. 24, comma 4, d.lgs. n. 24/2023, "non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto [...] alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 [...], riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione [...]".

8. Il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

In base a quanto previsto dall'art. 6, d.lgs. n. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna diretta all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo,

l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4, d.lgs. n. 24/2023;

- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del richiamato articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9. Divulgazioni pubbliche

In base a quanto previsto dall'art. 15, d.lgs. n. 24/2023, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal menzionato decreto legislativo n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7, d.lgs. n. 24/2023 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del menzionato decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. Responsabilità della persona segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

In particolare, salvo quanto previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 24/2023, "quando è accertata, anche con sentenza di primo

grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare" (art. 16, comma 3, d.lgs. n. 24/2023).

11. Pubblicità

11.1. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 24/2023, il presente Regolamento, in sede di prima applicazione, è trasmesso per posta elettronica a quanti operano, a vario titolo, presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone. Lo stesso è altresì:

- collocato in posizione immediatamente visibile in corrispondenza dei *desk* di accoglienza ai locali dell'Ufficio;
- pubblicato nella pertinente sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ordine, nella sottosezione "Altri contenuti/Corruzione/Segnalazioni di illecito - whistleblowing"

Inoltre, in tutti i contratti di affidamento di servizio ovvero di acquisto di beni o di conferimento di incarichi è inserito un espresso richiamo al presente Regolamento mediante richiamo alla pertinente pagina web della sezione "Amministrazione trasparente".

11.2. Delle misure adottate con il presente Regolamento verrà data altresì notizia nell'Aggiornamento del PTPCT.

11.3. Con l'allegato 1 si intende fornire un modello volto ad agevolare la predisposizione di eventuali segnalazioni. Con l'allegato 2, nel rispetto del principio di trasparenza, si intende fornire agli interessati le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento in relazione ai trattamenti dei dati personali necessari per assolvere gli specifici obblighi previsti dal decreto legislativo n. 24/2023.

avv. Igor Visentin
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone

All. 1 - modello per la segnalazione

All. 2 - Informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento in relazione ai trattamenti dei dati personali necessari per assolvere gli specifici obblighi derivanti dalla legge ai sensi decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*whistleblowing*)